

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 263/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LJAJIC ADEM SEGUITO GARA FIORENTINA/ROMA DEL 5.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 203 del 5.5.2013)

La C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC. VOLTA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA EMPOLI/CESENA DEL 28.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 29.4.2013)

La C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Volta Massimo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/UDINESE DEL 27.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 29.4.2013)

La C.G.F., sentito il direttore di gara, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinilla Ferrera Maurizio riducendo la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 7 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete